



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

In ottemperanza agli artt. 38 e 45 comma 2 lett. d) del D.l. 28 agosto 2018 n. 128 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Criteri di assegnazione
- Art. 3 - Priorità di assegnazione delle attività
- Art. 4 - Norme generali per l'utilizzo dei locali
- Art. 5 – Obblighi e responsabilità del concessionario
- Art. 6 – Fasce orario di utilizzo
- Art. 7 – Durata delle concessioni
- Art. 8 – Richiesta d'uso dei locali
- Art. 9 – Usi incompatibili
- Art. 10 – Divieti particolari
- Art. 11 – Corrispettivi
- Art. 12 – Riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni
- Art. 13 – Vigilanza e controllo
- Art. 14 – Modifica regolamento
- Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 38 del D.l. del 28 agosto 2018, n. 129 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico;

VISTO l'art. 45 comma 2 lett. d) del 28 agosto 2018, n. 129 che attribuisce al Consiglio di Istituto la deliberare in ordine all'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti all'Istituzione scolastica o in uso alla medesima;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994 n 297;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle strutture di proprietà Comunale deliberati dai Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto;

RITENUTO di dover opportunamente regolare le procedure attraverso cui si perviene alla concessione dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti a terzi, al fine di evitare che l'Istituto Scolastico debba affrontare oneri finanziari conseguenti alla concessione medesima, principalmente derivanti dall'impegno del proprio personale per le funzioni di guardiana e dalle esigenze di maggior manutenzione delle apparecchiature tecniche e delle strutture logistiche, sottoposte ad un più alto tasso di usura.

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione a titolo gratuito in uso temporaneo e precario dei locali degli edifici scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti a terzi dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti" di Cogliate.

Art. 1 – Principi generali

1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e dalle norme vigenti in materia.
2. L'utilizzo delle strutture e dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti da parte di terzi deve essere
 - a. compatibile con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'IC Battisti;
 - b. coerente con le specificità del PTOF di Istituto;
 - c. non interferente con le attività didattiche;
 - d. temporaneo.
3. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati negli artt. 2 e 3. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità. Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere motivata e rivolta per iscritto al Dirigente scolastico, che la vaglierà e fornirà risposta scritta. I locali scolastici di cui si può chiedere la concessione sono: palestre, aula multifunzionale, aule laboratori, aule didattiche.

Art. 2 – Criteri di assegnazione

1. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività compatibili con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.
2. Si valuteranno i contenuti dell'attività proposte a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con esclusione di attività manifestamente confessionali, politiche e partitiche.

Art. 3 - Priorità di assegnazione delle attività

1. Fatte salve le priorità di assegnazione alle Istituzioni statali e locali, la priorità può essere disposta a favore di :
 - a. enti culturali, sportivi e del tempo libero e di volontariato, affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale che programmino iniziative di educazione permanente, di sano confronto sportivo e culturale, di diffusione di valori positivi finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali e per la parte sportiva alla prevenzione e correzione delle alterazioni morfo – funzionali;
 - b. enti culturali, sportivi, di volontariato e del tempo libero affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti per l'attuazione dei loro compiti, che programmino iniziative di promozione culturale ed educativa e/o di sviluppo dello sport finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa della scuola;
 - c. ordini, enti, associazioni e collegi professionali per iniziative culturali volte all'elevazione e all'approfondimento degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui è rivolta la richiesta dell'uso dei locali scolastici.

Art. 4 - Norme generali per l'utilizzo dei locali

1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.
2. Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:
 - fumare in tutto l'edificio scolastico e nelle relative pertinenze esterne;
 - svolgere attività legate ad azioni o campagne di promozione politica;
 - accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
 - utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;

- vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
 - consumare cibi o bevande;
 - installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
 - lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute; in ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia di tali beni
 - introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti;
 - introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
 - violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.;
 - depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne;
 - posizionare qualsiasi oggetto in maniera tale da ostacolare il normale movimento di apertura di porte ubicate lungo i percorsi di esodo;
 - la messa in opera di qualsiasi dispositivo atto a bloccare o limitare la chiusura ed il normale completo funzionamento delle porte e delle uscite;
4. Prima dell'inizio di ogni evento, il concessionario si impegna a verificare il corretto funzionamento del sistema di illuminazione di emergenza.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario si impegna a:
 - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l'emanazione del provvedimento concessorio;
 - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
 - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
 - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
 - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
 - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario;
 - restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;
 - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
 - non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
3. Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche.

4. Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l'Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate.
5. Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l'Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all'iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti.
6. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso.
7. L'istituzione scolastica e l'amministrazione Comunale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.

Art. 6 – Fasce orario di utilizzo

1. L'uso dei locali, tranne che in orario notturno, può essere richiesto in qualunque fascia oraria purché non vengano intralciate le attività programmate dalla scuola. L'uso dei locali/attrezzature può essere richiesto fuori dall'orario scolastico oppure nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 22 della legge 107 del 2015.

Art. 7 – Durata delle concessioni

1. L'utilizzazione dei locali scolastici può essere solo occasionale e per brevi periodi.

Art. 8 – Richiesta d'uso dei locali

1. Le richieste di concessione dei locali scolastici e delle attrezzature devono pervenire per all'istituzione scolastica indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, almeno dieci giorni prima della data richiesta per l'uso. Può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata brevi manu presso la Segreteria della scuola o tramite poste elettroniche e/o pec.
2. Nella domanda dovrà essere precisato: a) l'indicazione del soggetto richiedente; b) le generalità della persona responsabile; c) lo scopo preciso della richiesta d) programma dell'attività da svolgersi; e) la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; f) le modalità che il richiedente intende adottare per la pulizia dei locali dopo l'uso; g) il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici, anche in via presunta; h) accettazione totale delle norme del presente regolamento.
3. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.

Art. 9 – Usi incompatibili

1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 10 – Divieti particolari

1. Durante l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari e' vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed e' inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.

Art. 11 – Corrispettivi

1. Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente.
2. Per gli altri usi, Il concessionario verserà alla scuola un contributo costituito da una quota fissa di € 50,00 e di € 10,00 per ogni ora di utilizzo.
3. In caso di assistenza da parte del personale dell'Istituto dovrà essere versato alla scuola il corrispettivo compenso orario, come previsto dal CCNL.

Art. 12 – Riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni

1. Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati. Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività didattiche potrà sospendere le autorizzazioni concesse per la stessa struttura.

Art. 13 – Vigilanza e controllo

1. Il Dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo opportuni sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 14 – Modifica regolamento

1. Le proposte di modifica al presente regolamento potranno essere presentate da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. Dette proposte verranno discusse dal Consiglio nella sua prima seduta successiva e potranno considerarsi approvate, qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti in carica.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del T.U. 16/4/94, n. 297, degli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; del Regolamento di contabilità, D.l. 28 agosto 2018, n. 129 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.

Cogliate, 1 ottobre 2019

Visto: Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti

firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005aggiornato al D.L.vo 217/2017, art. 1, comma 1, lettera s.